



*Codice Etico  
di  
Biosint S.p.a.*

*Versione n. 5  
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2016*



*Codice Etico di Biosint S.p.a.  
Versione n. 5  
approvata dal CdA in data 30 settembre 2016*

## **OBIETTIVO DEL DOCUMENTO**

La società Biosint S.p.a. (di seguito, anche “Biosint” o “Società”) è, da sempre, impegnata ad improntare la propria attività e la propria politica aziendale al rispetto dei principi etici e delle normative vigenti nell'ambito della propria sfera di competenza adoperandosi al fine di raggiungere i più alti standard qualitativi.

La molteplicità di interessi perseguiti dalla Società impongono alla stessa di operare, oltre che nel rispetto della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede nonché nel rispetto dei legittimi interessi dei clienti, dipendenti, partner commerciali e finanziari e di tutti i soggetti con i quali la Società interagisce nell'espletare le proprie attività.

Pertanto, all'interno del presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 30 settembre 2016, vengono definiti e cristallizzati i principi, le regole comportamentali e, più in generale, i valori che Biosint riconosce, accetta e condivide.

Il presente documento è voluto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo 231/01.

## **CODICE ETICO**

- 1. I principi sui quali si fonda il Codice Etico della Società Biosint**
- 1.1. Rispetto di leggi e regolamenti**

Tutti i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui Biosint opera.

In nessun caso l'interesse perseguito dalla Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente Codice Etico. L'osservanza delle norme di cui si compone il Codice Etico deve essere considerata come parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2104 e seguenti del Codice Civile.

Tutti coloro che operano all'interno della compagine societaria di Biosint sono chiamati a conformare il proprio comportamento e la loro attività lavorativa ai principi di legalità e trasparenza, adoperandosi nel fornire ai soggetti deputati a svolgere le attività di controllo, tra cui l'Organismo di Vigilanza, i dati utili a consentire l'efficacia di tali attività.

## **1.2. Conflitto di interessi**

Si parla di conflitto di interessi nel caso in cui venga perseguito un interesse diverso rispetto a quello perseguito dalla Società ovvero vengano poste in essere condotte tali da interferire con la capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della Società.

Nel caso in cui uno dei soggetti impiegati nell'ambito della struttura societaria, destinatario delle regole di cui al presente Codice Etico, ritenga di trovarsi in una posizione di conflitto di interessi occorre che lo stesso decida di astenersi dall'assumere qualsiasi decisione e dallo svolgere qualsiasi attività provvedendo,

altresì, ad informare prontamente il proprio Responsabile in ordine ai motivi del potenziale conflitto di interessi.

Quest'ultimo, sulla base di quanto disposto da Biosint, è a sua volta tenuto a dare tempestiva comunicazione ai vertici aziendali deputati a svolgere l'attività di indagine volta a valutare l'effettiva sussistenza della situazione di conflitto di interessi.

### **1.3. La qualità dei servizi garantiti dalla Società**

Biosint opera da sempre nel rispetto della propria clientela e cercando di recepire le esigenze della stessa al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti.

In particolare, la Società persegue l'obiettivo di:

- fare in modo che vengano costantemente controllati gli standard qualitativi nel rispetto dei quali la Società è da sempre impegnata a operare;
- fare in modo che mai in nessun caso possano esserci situazioni di abuso nei confronti delle proprie controparti.

### **1.4. Tutele garantite dalla Società rispetto all'insorgere di situazioni di molestie e discriminazioni**

La Società opera al fine di garantire un ambiente di lavoro all'interno del quale siano adeguatamente tutelati i propri dipendenti.

Nello specifico, la Società opera al fine di:

- garantire il rispetto del principio di uguaglianza;
- non consentire che possano essere perpetrate molestie sessuali;

- non ammettere alcuna forma di discriminazione di carattere sessuale, sindacale, politico o religioso.

## **2. Principi relativi alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

### **2.1. Rispetto dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione**

La Società e tutti coloro che a vario titolo operano all'interno della stessa nonché i soggetti terzi che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono chiamati ad adeguare la propria condotta al rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

La gestione dei rapporti con quest'ultima compete alle funzioni della Società a ciò preposte che devono preoccuparsi di documentare e conservare diligentemente ed in modo consono tutta la documentazione attinente ai rapporti instaurati con la Pubblica Amministrazione.

### **2.2. Offerta di denaro o altre utilità**

Biosint condanna qualsiasi comportamento posto in essere dai soggetti che operano all'interno della stessa che si possa concretizzare nell'offrire denaro ovvero doni a dirigenti, funzionari, dipendenti o altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione ovvero ad interlocutori commerciali privati o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. Quale criterio per la definizione del modico valore dei regali e



delle altre attività, si intende il limite quantificato in Euro 150,00, così come previsto dal D.P.R. 62/2013, somma da intendersi quale limite massimo nell'anno solare per le erogazioni effettuate da uno stesso soggetto.

Nei rapporti con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio Biosint vieta a coloro che operano al proprio interno di farsi indurre a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

La Società considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti effettuati direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti effettuati tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati.

La Società condanna inoltre qualsiasi condotta che possa portare gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché i soggetti sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza a ricevere la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, per compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società. E' parimenti vietato dare o promettere denaro o altra utilità ai predetti soggetti appartenenti ad altra Società.

Nell'ambito delle trattative d'affari e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati, il personale incaricato

della Società non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni.

Inoltre, nel caso di gare con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Nel caso in cui Biosint intenda avvalersi di un soggetto “terzo” per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o in quelli con interlocutori commerciali privati, devono essere estese al soggetto “terzo” le stesse direttive valide per i dipendenti dell’Azienda.

### **2.3. Rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione**

Non è consentito di instaurare rapporti di lavoro di qualsiasi forma con *ex* dipendenti della Pubblica Amministrazione, italiana o estera, che in ragione delle funzioni svolte abbiano preso parte a trattative d'affari o supportato richieste presentate dalla Società alla Pubblica Amministrazione; escluso il caso in cui detti rapporti siano stati oggetto di valutazione da parte dei vertici della Società e comunicati all'Organismo di Vigilanza della stessa prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

### **2.4. Regole operative**

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, ovvero con interlocutori commerciali privati, non possono essere intraprese direttamente o indirettamente le seguenti azioni:

- proporre, con qualsiasi modalità, opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare, a titolo personale, dipendenti o altri soggetti appartenenti ad interlocutori pubblici o privati;
- offrire in alcun modo denaro o altra utilità, salvo che si tratti di doni, omaggi o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere osservate anche con riferimento ai membri degli Organi della Comunità Europea e dei funzionari della stessa nonché nei rapporti con i pubblici funzionari di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

## **2.5. Principi relativi alla gestione dei finanziamenti della Pubblica Amministrazione**

Non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea; è fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, e comunque porre in essere alcun artificio o raggiro al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.



I fatti rappresentati e la documentazione presentata al fine di ottenere i finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi.

## **2.6. Regole di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

E' fatto divieto a tutti i dipendenti di Biosint che a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione, di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

Qualsiasi violazione (effettiva o anche solo potenziale) commessa dall'ente o da terzi deve essere segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

## **3. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

### **3.1. Principi a cui si ispira Biosint nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

Biosint nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria assume condotte volte a garantire la corretta amministrazione della giustizia operando da sempre al fine di:

- fornire indicazioni e principi di comportamento ispirati all'onestà, correttezza e trasparenza cui i dipendenti, i dirigenti e gli organi sociali devono attenersi qualora siano convocati dinanzi all'Autorità Giudiziaria;

- indicare all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte i principi cui devono ispirarsi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

#### **4. Principi relativi alla gestione dei rapporti con i fornitori**

##### **4.1. Modalità di selezione del fornitore e successiva gestione del rapporto contrattuale**

La Società ha assunto la determinazione di improntare i processi di acquisto (i) alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, (ii) alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, (iii) alla lealtà e imparzialità, nonché (iv) al contrasto di ogni forma di criminalità organizzata.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Il compenso contrattuale deve essere commisurato alla prestazione indicata in contratto e i relativi pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o di sue società affiliate.

Il processo a cui la Società si attiene nella individuazione della controparte contrattuale si articola, principalmente, nelle seguenti fasi:

- verifica preventiva delle generalità di ogni controparte con cui la Società intende intrattenere rapporti (fornitori, consulenti, collaboratori autonomi, professionisti, partner commerciali);

- acquisizione delle certificazioni e di ogni evidenza documentale attestante il possesso dei requisiti di professionalità;
- predisposizione di adeguati presidi di controllo sulle relazioni tra criminalità e mercati;
- astensione dei rapporti contrattuali se le controparti risultano coinvolte in procedimenti giudiziari relativi a reati di criminalità organizzata;
- esplicito riferimento all'interno dei contratti della conferma della controparte contrattuale di aver preso conoscenza del Codice Etico e l'obbligo espresso di attenersi ai principi ivi contenuti, nonché inserimento all'interno dei contratti di idonee clausole volte a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale che verranno applicate a seguito della violazione di detti obblighi, ivi compresa la risoluzione *ipse iure* laddove la controparte contrattuale nello svolgimento delle proprie attività non si sia conformata alle norme etiche.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori la Società condanna tutte le condotte che possono recare ingiustificati favoritismi perseguendo, al contempo, l'obiettivo di contrastare qualsiasi forma di discriminazione e consentire la concorrenza tra i potenziali fornitori.

Con riguardo alla gestione dei rapporti con i fornitori svolta dal dipendente, resta inteso che lo stesso non potrà:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio ovvero contrario ai doveri d'ufficio;
- subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Società.

Il dipendente a cui è offerto di ricevere omaggi o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibile a normali relazioni di cortesia (es.: dono natalizio di modico valore), è tenuto a rifiutare detto omaggio o altra forma di beneficio e ad informare il proprio superiore.

Per le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dalla legge, la Società si impegna a preferire i fornitori inseriti negli appositi elenchi istituiti presso le singole Prefetture, in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

## **5. Principi relativi alla gestione dei rapporti con i clienti**

Nei rapporti instaurati con i propri clienti la Società mostra costantemente la propria disponibilità e cortesia nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Nello specifico, Biosint si impegna:

- a non discriminare arbitrariamente i propri clienti;
- a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità;

- ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali e di qualsiasi altro genere.

## **6. Principi relativi alla gestione dei rapporti con la collettività**

### **6.1. Le modalità di gestione dei rapporti con i Partiti Politici e le Organizzazioni Sindacali**

Biosint non consente erogazioni di contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche o sindacali.

Inoltre, la Società non ammette che vengano poste in essere attività volte alla sponsorizzazione di eventi con finalità di propaganda politica, se non nei limiti consentiti dalla legge e previa adozione di una espressa delibera dell'organo amministrativo.

## **7. Tutela della salute e della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro**

### **7.1. Regole operative adottate dalla Società**

La Società è costantemente impegnata ad adottare tutte le misure finalizzate a salvaguardare l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori.

Nello specifico, Biosint persegue da sempre l'obiettivo di assicurare ai propri dipendenti e collaboratori ambienti di lavoro idonei a preservarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

In particolare, l'azione della Società è costantemente orientata nel senso di:

- rispettare la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ridurre al minimo i rischi per i lavoratori tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica e ponendoli, quindi, nelle condizioni di operare con attrezzature adeguate e materiali non pericolosi;
- garantire in modo costante la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nell'ambito dei luoghi di lavoro dando la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- riuscire a fronteggiare prontamente le situazioni di emergenza.

La Società, nell'assumere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, opera cercando di garantire costantemente gli obiettivi sopra descritti.

Naturalmente, anche i lavoratori sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi contenuti all'interno del presente documento nonché, del Modello di Organizzazione adottato dalla Società segnalando le violazioni dei predetti documenti.

## **8. Principi relativi alla gestione dei rapporti con il personale**

### **8.1. Criteri relativi alla selezione del personale**

La Società riconosce da sempre la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia

reciproca. Pertanto, la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione è da sempre ispirata al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto lavorativo nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

La Società nella scelta del personale da impiegare all'interno della propria compagine societaria è da sempre impegnata a selezionare il personale che risulti maggiormente idoneo in relazione alle esigenze della Società mostrandosi contraria a qualsiasi forma di nepotismo e clientelismo.

## **8.2. I rapporti con il personale successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro**

La Società richiede a tutti i propri dipendenti e collaboratori di impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico assicurando le prestazioni dovute ed il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Società.

La Società si impegna inoltre ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose e a non impiegare, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo ovvero sia stato revocato o annullato).

## **9. La tutela dell'ambiente**

### **9.1. Le misure adottate dalla Società**

Biosint è costantemente impegnata ad adottare tutte le misure finalizzate a garantire la tutela dell'ambiente nel rispetto della legislazione vigente in tale materia.

A tal fine, la Società opera da sempre al fine di:

- ridurre al minimo l'impatto ambientale;
- ideare soluzioni in linea con l'esercizio dello sviluppo sostenibile puntando a minimizzare quanto più possibile lo spreco delle fonti energetiche;
- scongiurare il rischio di arrecare all'ambiente alterazioni tali da influire sull'equilibrio ecologico;
- assumere ogni idoneo strumento di cautela al fine di tutelare l'ecosistema con particolare attenzione alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti, tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'atmosfera.

## **10. Principi relativi agli illeciti societari**

### **10.1. Criteri operativi utilizzati da Biosint per prevenire gli illeciti societari**

Biosint adotta da sempre una serie di cautele volte a prevenire il verificarsi di illeciti di carattere societario attraverso le seguenti modalità:

- vietando qualsiasi tipo di condotta volta ad alterare la correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni e all'interno delle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai



soci e al pubblico all'interno delle quali sono evidenziati elementi economici, patrimoniali o finanziari relativi alla Società;

- incaricando i soggetti incaricati della redazione dei suddetti documenti di controllare con la dovuta diligenza la correttezza dei dati e delle informazioni che verranno recepiti all'interno degli stessi;
- esigendo da tutto il personale impiegato all'interno della Società di assumere una condotta corretta e trasparente;
- vietando qualsiasi tipo di condotta finalizzata ad arrecare danni al patrimonio della Società;
- vietando la diffusione di qualsiasi tipo di condotta diretta a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci;
- condannando la diffusione di notizie false relative alla Società;
- esigendo che le poste di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni discrezionali da parte delle Funzioni preposte, siano supportate da scelte legittime e da idonee garanzie.

## **10.2. Gestione dei rapporti con gli Operatori Bancari**

La Società opera da sempre nel rispetto della correttezza e della trasparenza nei rapporti con le Istituzioni bancarie garantendo:

- il rispetto del sistema autorizzativo con riguardo alla gestione dei rapporti con gli operatori finanziari/bancari;
- la veridicità e la completezza di tutte le informazioni trasmesse alle istituzioni bancarie;

- l'integrità, imparzialità e indipendenza, cercando di non influenzare le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore.

## **11. Principi relativi alle modalità di gestione delle attività di Biosint**

### **11.1. Tutela della concorrenza**

Biosint condanna qualsiasi azione scorretta nei riguardi delle controparti commerciali (ad. es. falsificazione di documenti tecnici, commerciali e contabili).

### **11.2. Tutela dell' incolumità e personalità individuale**

Biosint ha come valore imprescindibile la tutela della persona, motivo per il quale persegue i propri obiettivi assumendo tutte le cautele volte ad evitare che possano essere poste in essere condotte finalizzate a ledere l'incolumità individuale.

La Società impone ai propri dipendenti che abbiano avuto evidenza di condotte integranti fattispecie di reato di fornirne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

### **11.3. Criteri operativi adottati dalla Società e volti a prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

La Società al fine di contrastare l'attuazione di tali condotte delittuose è da sempre impegnata nell'effettuare specifiche attività di controllo finalizzate ad evitare che tali reati vengano posti in essere assicurandosi di instaurare collaborazioni esclusivamente con clienti, collaboratori e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivino da

fonti legittime. A tale scopo sono previste regole e procedure che assicurano la corretta identificazione della clientela e l'adeguata selezione e valutazione dei fornitori o partner con cui collaborare.

La Società garantisce inoltre la massima trasparenza, correttezza e buona fede nelle transazioni commerciali con tutte le controparti e verifica, altresì, la correttezza degli incarichi conferiti a soggetti terzi, la regolarità dei pagamenti e dei flussi finanziari nonché degli adempimenti fiscali, della selezione dei soggetti offerenti i beni e servizi che la Società intende acquisire, della fissazione dei criteri di valutazione delle offerte verificando tutte le informazioni relative alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner.

#### **11.4. Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, in materia di lotta ai reati transnazionali ed alla criminalità organizzata**

Biosint riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si ispira lo Stato e condanna qualsiasi condotta che possa costituire o essere collegata:

- ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato, o che possa costituire o essere collegato a reati, anche transnazionali, afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l'impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale;

- ad attività afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- a condotte afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina ed in relazione al traffico di armi.

Coloro che nell'espletare la propria attività lavorativa vengano a conoscenza di condotte sintomatiche delle fattispecie di reato sopra elencate devono darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

La Società si impegna ad attivare idonei meccanismi di controllo preventivo e successivo all'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto allo scopo di non intrattenere alcun tipo di relazione con soggetti che perseguono i reati sopra richiamati.

#### **11.5. Rispetto della normativa in materia di tutela della incolumità e personalità individuale.**

Biosint ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale, quali le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ed ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

La Società attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento e di violenza di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi.

A tal fine, la Società condanna qualsiasi utilizzo non corretto degli strumenti informatici di Biosint e, in particolare, quelli volti a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, è impegnata a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e partners la normativa vigente a tutela del lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile.

Ogni dipendente che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale così come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

#### **11.6. Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore**

Biosint impronta la propria condotta alla salvaguardia dei principi di legalità e trasparenza condannando ogni possibile forma di turbamento alla libertà

dell'industria o del commercio nonché, qualsiasi forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale.

Al fine di perseguire tale finalità, la Società impone a tutti coloro che operano nell'interesse della stessa di operare nel rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento e a tutela dell'industria e del commercio ed in materia di diritto d'autore.

Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia Antitrust, nonché delle Linee Guida e direttive del Garante della Concorrenza e del Mercato, la Società non assume comportamenti né sottoscrive accordi che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari operatori del mercato di riferimento.

Tutti i dipendenti coinvolti nell'attività di pricing, licensing, acquisto, vendite e partecipazioni a gare di fornitura o che hanno a che fare con concorrenti, grossisti, farmacie o associazioni, sono direttamente coinvolti in attività che, se condotte con comportamenti non in linea con le disposizioni di detta normativa, sono suscettibili di attivare procedimenti in violazione delle leggi antitrust.

Con particolare riferimento alla materia del diritto d'autore Biosint salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. E' pertanto contraria alle politiche aziendali la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore ed è vietato l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito dagli accordi di licenza con i fornitori di software.

### **11.7. Rispetto della normativa in materia di lotta alla criminalità informatica.**

Biosint condanna le condotte finalizzate ad alterare il funzionamento dei sistemi informatici vietando di:

- utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- utilizzare, reperire, diffondere, installare, effettuare download, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, rendere inservibile totalmente o parzialmente, alterare o sopprimere dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
- utilizzare, installare, effettuare download e/o comunicare tecniche, programmi o tools informatici che consentano di modificare il campo del server o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Società;

- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- reperire, diffondere, condividere e/o comunicare password, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai due punti che precedono.

Inoltre, è altresì assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

#### **11.8. Principi seguiti dalla Società nell'affidamento delle consulenze esterne**

La Società opera da sempre per fare in modo che i soggetti che operano all'interno della stessa si impegnino a:



- selezionare i consulenti nel rispetto delle procedure vigenti e osservando i criteri di affidabilità e competenza;
- conferire incarichi ai consulenti selezionati tramite contratto/lettera di incarico formale;
- definire nel modo quanto più chiaro possibile il contenuto esatto della prestazione ed eventuali output progettuali al fine di permettere la verifica della prestazione resa anche a posteriori;
- archiviare debitamente tutta la documentazione, in particolare la versione finale dei documenti, ivi inclusa la corrispondenza;
- rendere edotto il consulente in merito al Codice Etico adottato della Società facendo assumere allo stesso l'impegno formale ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute inserendo all'interno dei contratti di consulenza una specifica clausola di rispetto del Codice Etico in modo da poter selezionare eventuali comportamenti in contrasto etici aziendali;
- non corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità per influenzare o compensare un atto del loro ufficio;
- non attuare pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi;
- evitare di scambiare omaggi di cortesia o atti di ospitalità che non abbiano un valore eminentemente simbolico;
- non riconoscere compensi che non trovino giustificazione per il tipo di incarico o nella prassi locale.

### **11.9. Rispetto della trasparenza nelle operazioni e nelle transazioni poste in essere dalla Società**

Tutte le operazioni poste in essere da Biosint devono essere adeguatamente registrate in modo da rendere possibile in ogni momento la replicabilità delle stesse.

Nello specifico, ogni operazione deve essere documentata in modo accurato al fine di garantire che si possa procedere in ogni momento ad effettuare controlli sulle modalità di svolgimento dell'operazione.

Tutta la documentazione della Società, ivi compresa quella contabile, deve essere redatta in modo chiaro e trasparente riportando i relativi dati in modo obiettivo e veritiero.

### **12. Conflitto di interessi**

Quando gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare nel totale interesse della Società si determina un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, il dirigente o dipendente veda coinvolti interessi personali o di altre persone allo stesso collegate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi, qualora non vengano dichiarati dal dipendente:

- la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente in attività di fornitori, clienti, conoscenti;

- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società;
- in violazione dell'obbligo di fedeltà dei dipendenti, l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e, comunque, in contrasto con gli interessi della Società;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazione d'opera, prestazioni intellettuali) del dipendente presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi, in contrasto con gli interessi della Società.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi e qualora esso sussista il personale eventualmente coinvolto deve astenersi dal partecipare all'attività.

Il personale, nell'esclusivo interesse della Società, deve sempre garantire la neutralità ed imparzialità delle proprie decisioni.

I dipendenti di Biosint devono rendere noti tutti i conflitti di interessi e discuterne con la propria direzione.

### **13. Riservatezza delle informazioni**

Biosint assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

Tutte le informazioni a disposizione della Società vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.



*Codice Etico di Biosint S.p.a.  
Versione n. 5  
approvata dal CdA in data 30 settembre 2016*

## **RISPETTO DEL CODICE ETICO**

L'osservanza del Codice Etico è di estrema importanza.

E' pertanto dovere di ciascun dipendente conoscere in ogni sua parte e rispettare il Codice Etico.

Biosint vigila con attenzione sul rispetto del Codice Etico attraverso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici audit interni con l'obiettivo di verificare che i modelli di controllo istituiti dalle singole funzioni aziendali siano efficaci per la prevenzione di comportamenti non in linea con il presente codice e con le normative vigenti.

Tali audit interni non sostituiscono, ma piuttosto si coordinano con audit già esistenti per alcuni processi aziendali.

I dipendenti devono collaborare con l'Organismo di Vigilanza e/o con enti da esso incaricati a verificare le possibili violazioni, fornendo ogni informazione utile, sia durante gli audit che su specifica richiesta.

Tutti i responsabili di area hanno l'obbligo di verificare il rispetto del Codice Etico e dei protocolli gestionali.

La mancata osservanza del presente Codice Etico comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi di Biosint in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

Per l'individuazione delle specifiche sanzioni disciplinari si rinvia a quanto indicato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale - adottato dalla Società.

In questa sede, in via del tutto sintetica, si rappresenta che il sistema disciplinare adottato individua i soggetti interessati, la tipologia delle violazioni rilevanti e le sanzioni, graduate a seconda della gravità della situazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni nei confronti dei dipendenti e del personale in genere della Società, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento ovvero grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Nei confronti dei terzi tenuti al rispetto del presente Codice Etico in virtù di apposite clausole contrattuali, l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme di cui al presente Codice Etico, comporta l'irrogazione delle sanzioni espressamente inserite nei relativi contratti.



*Codice Etico di Biosint S.p.a.  
Versione n. 5  
approvata dal CdA in data 30 settembre 2016*

## **COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei dipendenti, degli intermediari e dei collaboratori con i quali Biosint ha rapporti continuativi e di chiunque entri in contatto con la Società.

Allo scopo di assicurare che coloro che operano all'interno della Società abbiano piena contezza l'Organismo di Vigilanza della Società si occupa della formazione volta a favorire la conoscenza delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.

I dipendenti possono rivolgersi in ogni momento all'Organismo di Vigilanza al fine di richiedere informazioni e/o delucidazioni in merito all'interpretazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

## **OBBLIGHI D' INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **L'Organismo di Vigilanza della Società**

L'Organismo di Vigilanza della Società si occupa dell'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società e del Codice Etico.

Qualsiasi violazione del presente documento sarà verificata ed accertata dall'Organismo di Vigilanza e dalle funzioni competenti interne in conformità a



quanto stabilito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutti i dipendenti che nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico emanati dalla Società, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza a mezzo e-mail all'indirizzo [organismo.vigilanza@biosint.it](mailto:organismo.vigilanza@biosint.it).

Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio dovere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni.

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.